

Class: 14.v, 18/001/001.sfa, 001.arm, 5/2024A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 107

Rev_01 ECO3 - I.O. n. 75 del 19/12/2023

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

OGGETTO: DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all’ecoschema 3 - *pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico.*

**Il Dirigente dell’Area
Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.21
del d.lgs. 82/2005*



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

**DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri
istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno
aderito all’ecoschema 3 - *pagamento per la salvaguardia
olivi di valore paesaggistico.***

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE	4
2.2 DOCUMENTI DI LAVORO	6
2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	6
3. ECOSHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO (art 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087).....	9
4. REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	13
5. ANOMALIE ECOSHEMA 3	14
6. REGIME SANZIONATORIO, VALUTAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ – REGOLE GENERALI.....	15
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	16
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL’ ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR).....	17
9. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI	18
10. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I.	19

1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027. La nuova PAC a partire da gennaio 2023 basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, definisce i seguenti elementi a livello UE:

- un insieme comune di obiettivi fissati, in cui sono definiti i traguardi che la PAC vuole raggiungere;
- lo spettro di possibili interventi convenuti;
- un insieme comune di indicatori fissati per garantire parità di condizioni nella valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

Ogni Stato Membro ha dovuto effettuare un'analisi di ampio dettaglio per individuare le proprie esigenze specifiche e mettere a punto un piano strategico della PAC.

Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 final, il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti i criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito in Domanda Unica all'ecoschema 3 - pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico ed aggiornano ed integrano le Istruzioni Operative n. 75 del 19/12/2023.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 – Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024

2.2 DOCUMENTI DI LAVORO

DS-CDP-2017-03 - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC

DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring

DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019

Nota. Ares (2019)319843 - 21/01/2019 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746

Nota. Ares (2020) 281725 - 16/01/2020 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020).

Documentazione predisposta dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e messa a disposizione sul sito Rete Rurale Nazionale (FAQ)

2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE

Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3 - *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;*

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;*

Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 - *“Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;*

Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707 - *“Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;*

Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087 – *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”.*

D.D del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023 che modifica dell’allegato VI del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti

Decreto Ministeriale 30.03.2023 n. 185145 – *“Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 - *Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*

Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: *Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;*

Decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185101 recante *Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;*

Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi*

basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Decreto MASAF del 4 agosto 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - *Approvazione linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;*

Decreto MASAF 26 febbraio 2024 n. 93348 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - *Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;*

Decreto MASAF 29 febbraio 2024 n. 0101344 Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

Decreto MASAF 9 maggio 2024 n. 207565 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - *Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;*

Circolare AGEA prot. n. 2023.12874 del 22 febbraio 2023 – *Agricoltore in Attività- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;*

Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 - *Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni;*

Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - *Disciplina relativa al fascicolo aziendale;*

Circolare AGEA prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 - *Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;*

Circolare AGEA prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023: *Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle;*

Circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 Novembre 2023: *Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;*

Istruzioni operative n. 75 del 19/12/2023 ECOSHEMA 3 Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'eco-schema 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;

Circolare AGEA prot. n. 28624 del 9 aprile 2024 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348.

3. ECOSHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO (art 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di minimo 30 e/o massimo 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

- a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario dovrà compilare e sottoscrivere il proprio piano di potatura entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di adesione, in quanto il produttore è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

Per il pagamento degli anticipi, invece, la data ultima per la comunicazione del piano di potatura è il 15 ottobre. Eventuali piani di potatura inseriti successivamente a tale data, e comunque non oltre la data del 31 dicembre, non saranno presi in considerazione per l'anticipo)

Tutti i piani di potatura trasmessi oltre il 31 dicembre non potranno essere considerati validi.

Il beneficiario dovrà compilare, sottoscrivere il piano di potatura, caricare lo stesso in anagrafe **ed inviare il medesimo piano di potatura contemporaneamente via PEC alla casella protocollo@cert.arpea.piemonte.it. I piani di potatura non trasmessi anche via PEC (oltre che caricati su anagrafe) non potranno essere considerati validi e definitivi.**

I piani di potatura dovranno essere trasmessi nei seguenti casi:

- chi ha aderito per la prima volta all'ecoschema 3;
- chi presenta per la campagna precedente l'anomalia EC301 accesa, ovvero, nell'anno precedente ha aderito all'ecoschema 3 ma non ha inserito il piano di potatura (la campagna corrente sarà considerata come primo anno di impegno);
- chi ha aderito nell'anno precedente ma nella campagna attuale ha aumentato il numero delle particelle e/o della superficie con impegno ad ECO3, limitatamente alla porzione di territorio oggetto di nuova adesione;
- chi ha inserito nell'anno precedente il piano di potatura ma non ha dettagliato correttamente per singola particella il periodo della lavorazione (non raggiungendo il 100% di potatura) e presenta di conseguenza l'anomalia accesa EC304;
- chi ha inserito nell'anno precedente il piano di potatura, conferma le medesime particelle nella campagna attuale, ma, per circostanze eccezionali, quali per esempio frane, piante estirpate per giustificate motivazioni, malattie, ecc., ha variato lo status quo della densità delle piante e/o superfici. Il produttore è tenuto, oltre che ad aggiornare il piano di potatura, anche ad allegare una relazione tecnica dettagliata, a dimostrazione dell'accaduto, con relative foto georeferenziate. **I piani di potatura aggiornati per le medesime particelle e/o superfici, rispetto all'anno precedente, senza un giustificato motivo e/o senza la documentazione integrativa succitata, non potranno essere presi in considerazione.**

I piani di potatura non dovranno essere, invece, trasmessi dai produttori che nell'anno precedente hanno aderito all'ecoschema 3 e nella campagna attuale confermano l'adesione sulle medesime particelle e medesima superfici.

di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2) o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (ECO 5).

4. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

L'art. 7, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e ss.mm. stabilisce che i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività. Tale requisito costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi richiesti con la domanda unica.

Per quanto riguarda i controlli, l'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, sono i seguenti:

- **Controlli amministrativi:** interessano il 100% delle domande di aiuto;
- **Sistema di monitoraggio delle superfici - AMS:** l'intervento ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 è sottoposto alla procedura AMS e monitorabile secondo le procedure messe a disposizione da AGEA e con riferimento ai singoli impegni monitorabili;
- **Controlli in loco relativi alle superfici:** nella misura minima del 3% per superficie di territorio interessato nel quale ricadono almeno il 3% delle domande di aiuto.

I controlli amministrativi riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. I controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate:

- a) sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività
- b) sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito degli interventi attivati tra quelli previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli interventi connessi alla superficie previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) tra le parcelle agricole dichiarate e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici all'intervento richiesto;
- d) sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi contenenti i medesimi impegni.

Per l'esecuzione dei controlli in loco vengono estratti annualmente dei campioni, assicurandosi che i controlli coprano l'intero anno di domanda e i tempi previsti dagli impegni per ciascun intervento.

Nell'ambito dei controlli in loco è ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali ed è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta di ARPEA, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti.

Il mancato rispetto, da parte del richiedente, di requisiti e i dei singoli impegni relativi ai premi selezionati, comporta l'applicazione di riduzioni ed eventualmente sanzioni come da normativa.

Richiedendo domanda unica, il richiedente, infatti, si impegna a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento con o senza preavviso e senza restrizioni, pena decadenza del finanziamento FEAGA; prende anche atto delle condizioni e delle modalità che regolano le sanzioni, l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e dell'eventualità che gli importi relativi ad alcune misure di sostegno specifico potranno non essere pagate in seguito a controlli con esito negativo e decisioni dell'Unione Europea e che, in tal caso, nulla avrà da pretendere. Si informa che possono essere imposte anche eventuali modifiche alla normativa unionale e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni.

Il richiedente è tenuto a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto a qualsiasi ragione, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e dell'Unione Europea, e accetta, sottoscrivendo la domanda unica, che l'Organismo Pagatore effettui il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto o tramite apposita procedura di recupero.

5. ANOMALIE ECOSHEMA 3

EC3ELI: MANCATA ELEGGIBILITÀ ECO3 DA CONTROLLO IN CAMPO - (anomalia bloccante che comporta l'applicazione delle penalità individuate nell'articolo 6 comma 3 del DLGS 42 del 17 marzo 2023 e smi.)

EC3IM01: IMPEGNO POTATURA NON RISPETTATO – (anomalia che comporta il calcolo delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023)

EC3IM02: DIVIETO DI BRUCIATURA NON RISPETTATO – (anomalia che comporta il calcolo delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023)

EC3IM03: IMPEGNO STATUS QUO NON RISPETTATO – (anomalia che comporta il calcolo delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023)

EC301: VERIFICA PRESENZA ALLEGATO PER IL PIANO DI POTATURA OLIVICOLO - (anomalia bloccante che rende non ammissibile la richiesta di adesione all'ecoschema)

EC302: PIANO DI POTATURA NON CONFORME - (anomalia bloccante che rende non ammissibile al premio la superficie su cui è accesa, ma che non comporta l'applicazione di penalità)

EC303: DENSITÀ MEDIA PER APPEZZAMENTO NON RISPETTATA - (anomalia bloccante che rende non ammissibile al premio la superficie su cui è accesa, ma che non comporta l'applicazione di penalità)

EC304: PERCENTUALE DI POTATURA NON COMPLETA (100%) PRIMO ANNO - (anomalia non bloccante calcolata nel primo anno di impegno, qualora nel piano presentato non sia presente la previsione di potatura al 100% sull'intera superficie oggetto di domanda, che non comporta penalità né esclusioni dal premio)

EC305: PERCENTUALE DI POTATURA NON COMPLETA (100%) PER IL BIENNIO - (anomalia calcolata nel secondo anno di impegno qualora nel piano presentato non sia presente la previsione di potatura al 100% sull'intera superficie oggetto di domanda. Comporta il calcolo delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023);

NOEC03: MANCATA RICHIESTA ECO3 SECONDO ANNO (anomalia bloccante applicata sul primo anno di adesione in caso di superficie non richiesta nel secondo. Rende non ammissibile al premio la superficie su cui è accesa, ma non comporta l'applicazione di penalità. In caso di pagamento già avvenuto comporta il recupero del contributo calcolato per la relativa superficie).

6. REGIME SANZIONATORIO, VALUTAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ – REGOLE GENERALI

Al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), gli agricoltori sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento.

In presenza di un inadempimento al rispetto degli impegni, la riduzione dei pagamenti è graduata in funzione dei seguenti parametri definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023 e dall'art. 2 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 di seguito riportati:

- «*portata o entità*» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- «*gravità*» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- «*persistenza*» o «*durata*» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

I parametri sopra indicati, determinano l'entità delle sanzioni applicabili, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348: ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno di un dato eco-schema, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.

Il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, così ottenuto per uno o più impegni violati, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio Percentuale di riduzione	
1,00 <= x <= 3,00	30%
3,00 < x <=5,00	50%
x > 5,00	100%

È bene definire che prima di applicare il regime sanzionatorio in esame si procede al calcolo dell'ammissibilità della superficie, individuando la superficie determinata sulla base dei consueti controlli SIGC. Eseguita tale operazione, sulla predetta superficie si verifica il rispetto degli impegni e si applica la procedura disciplinata dalle Circolari AGEA, applicando le sanzioni del caso.

Si precisa che, una superficie richiesta a premio nel primo anno e non in quello successivo, verrà considerata come violazione di impegno, pertanto si procederà con il recupero del pagamento già erogato nell'anno prima.

Per il solo anno 2023, l'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 e successive modificazioni e integrazioni dispone la sospensione dell'applicazione delle sanzioni a condizione che l'infrazione sia di grado basso (30%) e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.

Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023 con l'ordinaria procedura.

Se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.

Qualora nel 2024 il beneficiario ripresenti la domanda per il medesimo regime ma sia applicata una sanzione nel 2024 che non consenta in tutto o in parte di recuperare la sanzione del 2023, si procede al recupero con l'ordinaria procedura, con compensazione con i successivi pagamenti dovuti al beneficiario.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006 e ss.mm.ii, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”.

Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche SWIFT) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni beneficiario richiedente l'aiuto deve indicare nel proprio fascicolo obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, l'agricoltore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda identifichino quale beneficiario.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la domanda, dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.

- Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it.
- Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

9. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI

L'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. La pubblicazione avviene per tramite dell'albo beneficiari disponibile all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina11671_albo-dei-beneficiari.html

10. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I

Ai sensi dell'art.10 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la partecipazione al procedimento amministrativo, con riferimento alla presente domanda di contributo, è garantita attraverso l'accesso all'applicativo "Demetra" (di cui al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>) già utilizzato per la fase di presentazione domanda. Pertanto l'amministrazione procede, con tale mezzo, alla pubblicazione delle anomalie ed inoltre è possibile prendere visione dei motivi ostativi al pagamento della domanda, e a qualsiasi altra informazione utile ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Il beneficiario, o suo CAA mandatario, ha l'onere di prendere visione degli esiti istruttori secondo quanto stabilito anche dai manuali (istruzioni operative) emanate da Arpea.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.